Allegato n. 1.A

LOTTO n. 1 - Terreno agricolo seminativo/uliveto/pascolo
in agro di Rignano Garganico (FG) alla Contrada Ischia - Villanova

FOTO N. 1-2 - Terreno al foglio 32 part. 18-77-109.

- i.f.f. pari a 1,50 mc/mq;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- altezza max dei fabbricati mt.15,00;
- distanza minima dai confini par a mt.10,00;
- distanza minima tra edifici pari a mt.12,00;
- distanza minima dalle strade come per fabbricati rurali;
- si può eccedere l'altezza massima di ml.15,00 solo per costruzioni speciali ed indispensabili al funzionamento dell'insediamento industriale;

sempre in casi particolari, per le attrezzature al servizio del traffico le norme da rispettare sono le seguenti:

- indice max di fabbricabilità fondiaria pari a 1,00 mc/mq;
- altezza max dei fabbricati ml.13,00;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- volume massimo mc.4.500;
- distanza minima assoluta dai confini ml.10,00;
- distanza minima assoluta fra edifici ml.12,00;
- distanza minima dalle strade come per i fabbricati rurali.

Il suolo di pertinenza delle costruzioni dei complessi industriali attinenti l'agricoltura e delle attrezzature al servizio del traffico da realizzarsi in zona rurale, dovrà essere gravato da vincolo d'asservimento. Tale vincolo dovrà essere trascritto a cura e spese del proprietario, prima del rilascio della concessione edilizia, nel registro delle ipoteche e dovrà avere una durata di anni venti. La superficie del suolo da asservire dev'essere commisurata al valore dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Per quanto riguarda, complessi industriali e le attrezzature del traffico della zona rurale, si precisa che le concessioni edilizie sono subordinate alla preventiva approvazione dell'ubicazione scelta e del progetto da eseguire, da parte dell'Ufficio Urbanistico Regionale dell'Ente Regione.

➢ PIANO URBANISTICO GENERALE ADOTTATO

Foglio n.32 particella n.18:

- **Zona "E2"** Area agricola irrigua di protezione dei torrenti con alto rischio di inondazione. Sono quelle aree limitrofe agli argini e/o sponde dei torrenti e dei canali, che ne costituiscono la prima difesa.

Esse sono destinate al mantenimento ed incentivazione delle colture esistenti, che dovranno essere realizzate nel rispetto degli argini e delle sponde.
E' vietata, pertanto, l'aratura profonda sul limite degli argini e/o sponde, così come ogni operazione di movimentazione dei terreni che ne alteri la sagoma esistente.
Gli interventi ammessi sono quelli di cui all'art. 56.2, **punti G e H.** delle N.T.A.

Foglio n.32 particelle n.77 (in parte), e n.109 (in parte):

- **Zona "E2"** Area agricola irrigua di protezione dei torrenti con alto rischio di inondazione. Sono quelle aree limitrofe agli argini e/o sponde dei torrenti e dei canali, che ne costituiscono la prima difesa.

Esse sono destinate al mantenimento ed incentivazione delle colture esistenti, che dovranno essere realizzate nel rispetto degli argini e delle sponde.
E' vietata, pertanto, l'aratura profonda sul limite degli argini e/o sponde, così come ogni operazione di movimentazione dei terreni che ne alteri la sagoma esistente.
Gli interventi ammessi sono quelli di cui all'art. 56.2, **punti G e H.** delle N.T.A.

- **Zona "E3"** Area agricola pedecollinare a basso rischio di inondazione - aree destinate al mantenimento ed incentivazione delle colture esistenti. Lotto minimo di intervento Ha 1.00.00 - Gli interventi ammessi sono quelli di cui all'art. 56.2, punti **A, B, C, D, E, F, G, H, I, L.** delle N.T.A.
- **Zona " E4 "** Area agricola collinare interessata dagli impluvi di scorrimento – aree destinate alla permanenza degli usi attuali - gli interventi ammessi sono quelli di cui all'art. 56.2, punti **A, B, C, D, F, H, I, L** delle N.T.A.

A. Costruzione di nuove abitazioni che risultino necessarie ai fini della conduzione del fondo per le esigenze dei soggetti operanti.
B. Costruzione di fabbricati di servizio, necessari al diretto svolgimento delle attività produttive delle aziende singole o associate:
- depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
- rimesse per macchine agricole;
- ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale;
- locali di deposito stoccaggio dei prodotti agricoli di produzione aziendale;
- locali per la lavorazione, prima trasformazione di prodotti agricoli aziendali;
- serre fisse ed impianti per le colture specializzate su bancale e sub-strato artificiale;

- ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze produttive dell'azienda agricola o singola o associata.

C - Costruzione di fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo industriale, con annessi i fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica.

Tali interventi sono così suddivisi:

C. 1 - allevamenti industriali di bovini ed equini;

C. 2 - allevamenti cuniculi, ecc., impianti per elicicoltura, lombricoltura, etc.

C. 3 – allevamenti ovino-caprini

C. 4 – allevamenti suini

Indici edilizi

- H max: ml. 7,50;
- Numero max piani fuori terra: 1;
- Distanza minima da ogni edificio destinato ad abitazione: ml. 20,00;
- Distanza minima dalle strade (salvo maggiori distacchi fissati dagli elaborati di P.U.G.: ml 20,00;
- Distanza dai confini: ml. 10,00;

Indici urbanistici

- Iff-. 0,10 mc/mq
- Superficie minima di intervento: ha 5.00.00

I progetti dovranno essere approvati previo parere della C.E.C. dal Consiglio Comunale.

Si precisa che, nel caso di impianti zootecnici esistenti, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non va invocata l'unità minima di intervento.

D - Costruzione di lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazione delle tecniche di spandimento agronomico.

Essi dovranno insistere sulla medesima superficie di intervento prevista per gli interventi di cui al punto 56.2 - C, con distacco minimo dai confini pari a ml. 10,00.

F - Costruzione di abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza di impianto di tipo C ed E.

Per gli interventi di cui al presente punto valgono i parametri e gli indici fissati rispettivamente ai precedenti punti C ed E;

G -Costruzione di serre fisse o mobili, per attività colturali di tipo intensivo od industriale, quando non risultino classificabili come interventi di tipo B.

Sono da considerarsi serre gli impianti stabilmente infissi al suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionari allo sviluppo di particolari colture.

Possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X) e serre con copertura permanente (tipo Y).

Ambedue i tipi, per essere considerati tali, e quindi con costruzioni, devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime di ml. 3,00 in gronda e ml. 6,00 al culmine se a falde, ed a ml. 4,00 se a copertura piana.

Indici edilizi

- Distanza minima dalle costruzioni: ml. 5,00;
- Distanza minima dalle strade: ml. 10,00;

Indici urbanistici

- Q:0,75 mq/mq.

Lotto minimo di intervento = ha. 1.00.00.

H - Costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e degli insediamenti,

quali:

- strade poderali;
- canali;
- opere di difesa idraulica;
- interventi di riassetto idrogeologico;
- impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi.

I - Interventi sul patrimonio edilizio esistente. Gli interventi di consolidamento, recupero e nazionalizzazione strutturale consentiti sugli edifici esistenti nelle zone agricole, in conformità con le prescrizioni e le ulteriori limitazioni di cui agli articoli successivi sono esclusivamente quelli di seguito definiti:

I.1.- Manutenzione ordinaria, quando gli interventi riguardano le piccole riparazioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall'uso e quelle riparazioni necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

I.2.- Ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie utile, quando gli interventi riguardano le modifiche tipologiche delle singole parti immobiliari, le opere di restauro di alcune parti di edificio, la demolizione e la ricostruzione di alcune parti, per ottenere un complesso edilizio diverso da quello originario, in conformità con le prescrizioni dell'art. 31 della legge n° 457/78.

I.3.- Ristrutturazione edilizia con aumento di superficie utile delle singole unità immobiliari, in diretta contiguità con l'unità esistente e non cumulabile per diverse unità immobiliari, fino ai limiti massimi fissati per le singole destinazioni delle successive norme. Qualora l'aumento delle superfici utili richiesto superi tali limiti, l'intervento è classificato come nuova costruzione. In caso di edificio funzionalmente non collegato all'attività agricola, il limite massimo di ampliamento è comunque fissato nel 20% della Su preesistente in applicazione dei criteri definiti nelle successive norme.

I.4.- Demolizione, limitatamente agli edifici o parti di edifici privi di valore storico-artistico-ambientale in cattive o in mediocri condizioni igienico-statiche, adeguatamente documentate all'atto di richiesta della concessione.
I.5.- Demolizione e ricostruzione fino ad un massimo della Su preesistente sull'area di sedime, limitatamente agli edifici collegati con l'attività agricola, che conservino la destinazione preesistente.
L – Realizzazione di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione di manufatti esistenti per l'uso ai fini del turismo agrario e/o agriturismo
- **Verificato** che le particelle sopra interessate non sono inserite nell'elenco di cui al Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, istituito con Delibera di G.C. n. 51 del 19/06/2008, e relativi aggiornamenti approvati con delibere di G.C. n. 5 del 18.02.2014 e n.47 del 09.06.2016, ai sensi dell'art. 10 della legge 353 del 21/11/2000.
- **Tutte le particelle richieste del foglio n.32, non risultano essere gravate da "USO CIVICO".**
Si rilascia il presente certificato, in carta legale, per uso cui compete.
Rignano Garganico, lì 21 febbraio 2019
gb

Il Responsabile dell'U.T.C.
geom. Pio d'Atri

Certificazione di conformità di copia informatica ad originale cartaceo (art. 22, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Allegato n. 1.D

N=-7400

E=-9000

1 Particella: 77

Comune: (FG) RIGNANO GARGANICO Scala originale: 1:4000 13-Feb-2025 18:36:39
Foglio: 32 Dimensione cornice: 1068.000 x 756.000 m.Protcollo pratica T492822/2025

Trova luogo o indirizzo
79
Piccirella
214
211
77
109
371
370
372
12
54
18
369
98
91
230
Maxar, Microsoft

Allegato n. 1.E

LOTTO n. 1 - Terreno agricolo in Rignano Garganico (FG) alla Contrada Ischia – Villanova fgl. 32 part. 18-77-109.

Dati catastali – Catasto Fabbricati del comune di Rignano Garganico al foglio **32**:
part. **18**, semin. irr. cl. U ha 1.18.97 R.D. € 86,02 R.A. € 36,87;
part. **77** di ha 1.62.73 di cui:
porz. AA ha 1.59.77 semin. cl. 3 R.D. € 49,51 R.A. € 41, 26;
porz. AB ha 0.02.96 uliveto cl. 3 R.D. € 1,45 R.A. € 0,69;
part. **109** di ha 0.35.00 di cui:
porz. AA ha 0.31.60 semin. cl. 3 R.D. € 9,79 R.A. € 8,16;
porz. AB ha 0.02.38 uliveto cl. 3 R.D. € 1,17 R.A. € 0,55;
porz. AC ha 0.01.02 pascolo cl. 2 R.D. € 0,24 R.A. € 0,13.

Confini – Il terreno confina a Sud-Ovest con strada comunale, da cui riceve accesso, a SE con part. 91, 372 e 371 del medesimo foglio 32, a NE con part. 211 e ad O con part. 123 del foglio 23, salvo altri.

Millesimi parti comuni – Non risultano beni di natura condominiale a servizio del terreno.

Descrizione dell'appartamento – L'appezzamento è ubicato nella zona pianeggiante centrale del Tavoliere ai piedi del promontorio del Gargano. Esso è in leggera ed uniforme pendenza ed ha un ampio fronte sulla strada provinciale n. 28 Pedegarganica (v. foto all. n. 1.A ed estratto di mappa catastale all. n. 1.D).
Il terreno è moderatamente frammisto a pietre di piccole dimensioni. Lo strato di terreno vegetale ha uno spessore tale da garantire buone rese per uso seminativo.
Le porzioni delle particelle 77 e 109 individuate dall'Agenzia del Territorio come uliveto e pascolo sono di piccola estensione e non trovano riscontro nello stato di fatto (v. ortofoto all. n. 1.D) dove è evidente che i confini di fatto sono spostati a quelli della mappa catastale in sovrapposizione e che il fondo che è destinato interamente a seminativo e a seminativo irriguo.

Stato di possesso – Il terreno è nel possesso dell'esecutato.

Formalità, vincoli ed oneri – A carico della particella 18 del foglio 32 risulta la costituzione di servitù coattiva (di acquedotto), derivante da atto amministrativo del 14 dicembre 2010, repertorio 2, a favore della Regione Puglia - Demanio Ramo Bonifiche, con sede in Bari (codice fiscale: 80017210727), per una superficie di mq 210, trascritta a Foggia l' 11 gennaio 2011 ai nn. 615 R.G. e 532 R.,P.. Non risultano formalità, vincoli od oneri particolari sugli altri immobili (v. all. n. 1.C).

Destinazione urbanistica del terreno – Come da certificato di destinazione urbanistica (all. n. 5), il terreno ricade in Zona Agricola Rurale E1 del piano di fabbricazione comunale vigente.

Stima – **L'importo a base d'asta dell'immobile lotto n. 1** è pari a **77.000 €**.

Allegato n. 3.A

LOTTO n. 3 - Terreno agricolo seminativo irriguo
in agro di Rignano Garganico (FG) alla Contrada Ischia

FOTO n. 5 - Terreno al foglio 32 part. 311.

quali silos e simili, per la costruzione in casi particolari di complessi industriali attinenti l'agricoltura (stabilimenti enologici, conservifici e simili), l'edificazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:
-distanza dal centro abitato e dalle nuove zone di espansione non meno di Km.5,000;

- l'ubicazione deve avvenire nel rispetto dei problemi attinenti il traffico viario, evitando cioè qualsiasi possibile congestionamento di distribuzione del traffico stesso;
- i.f.f. pari a 1,50 mc/mq;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- altezza max dei fabbricati mt.15,00;
- distanza minima dai confini par a mt.10,00;
- distanza minima tra edifici pari a mt.12,00;
- distanza minima dalle strade come per fabbricati rurali;
- si può eccedere l'altezza massima di ml.15,00 solo per costruzioni speciali ed indispensabili al funzionamento dell'insediamento industriale;

sempre in casi particolari, per le attrezzature al servizio del traffico le norme da rispettare sono le seguenti:

- indice max di fabbricabilità fondiaria pari a 1,00 mc/mq;
- altezza max dei fabbricati ml.13,00;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- volume massimo mc.4.500;
- distanza minima assoluta dai confini ml.10,00;
- distanza minima assoluta fra edifici ml.12,00;
- distanza minima dalle strade come per i fabbricati rurali.

Il suolo di pertinenza delle costruzioni dei complessi industriali attinenti l'agricoltura e delle attrezzature al servizio del traffico da realizzarsi in zona rurale, dovrà essere gravato da vincolo d'asservimento. Tale vincolo dovrà essere trascritto a cura e spese del proprietario, prima del rilascio della concessione edilizia, nel registro delle ipoteche e dovrà avere una durata di anni venti. La superficie del suolo da asservire dev'essere commisurata al valore dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Per quanto riguarda, complessi industriali e le attrezzature del traffico della zona rurale, si precisa che le concessioni edilizie sono subordinate alla preventiva approvazione dell'ubicazione scelta e del progetto da eseguire, da parte dell'Ufficio Urbanistico Regionale dell'Ente Regione.

➢ PIANO URBANISTICO GENERALE ADOTTATO

Foglio n.32 particella n. 311:

- **Zona "E2"** Area agricola irrigua di protezione dei torrenti con alto rischio di inondazione. Sono quelle aree limitrofe agli argini e/o sponde dei torrenti e dei canali, che ne costituiscono la prima difesa.

Esse sono destinate al mantenimento ed incentivazione delle colture esistenti, che dovranno essere realizzate nel rispetto degli argini e delle sponde.
E' vietata, pertanto, l'aratura profonda sul limite degli argini e/o sponde, così come ogni operazione di movimentazione dei terreni che ne alteri la sagoma esistente.
Gli interventi ammessi sono quelli di cui all'art. 56.2, **punti G e H.** delle N.T.A.
G - Costruzione di serre fisse o mobili, per attività colturali di tipo intensivo od industriale, quando non risultino classificabili come interventi di tipo B.
Sono da considerarsi serre gli impianti stabilmente infissi al suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionari allo sviluppo di particolari colture.
Possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X) e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali, e quindi con costruzioni, devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime di ml. 3,00 in gronda e ml. 6,00 al culmine se a falde, ed a ml. 4,00 se a copertura piana.

Indici edilizi
- Distanza minima dalle costruzioni: ml. 5,00;
- Distanza minima dalle strade: ml. 10,00;
Indici urbanistici
- Q:0,75 mq/mq.
Lotto minimo di intervento = ha. 1.00.00.
H - Costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo e degli insediamenti, quali:
- strade poderali;
- canali;
- opere di difesa idraulica;
- interventi di riassetto idrogeologico;
- impianti pubblici riferentisi a reti di telecomunicazioni, di trasporto energetico, di acquedotti e fognature, di discariche di rifiuti solidi.

Verificato che le particelle sopra interessate non sono inserite nell'elenco di cui al Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, istituito con Delibera di G.C. n. 51 del 19/06/2008, e relativi aggiornamenti approvati con delibere di G.C. n. 5 del 18.02.2014 e n.47 del 09.06.2016, ai sensi dell'art. 10 della legge 353 del 21/11/2000.

- La particella richiesta del foglio n.32, non risulta essere gravata da "USO CIVICO".

Si rilascia il presente certificato, in carta legale, per uso cui compete.

Rignano Garganico, lì 18 ottobre 2018

gb

Il Responsabile dell'U.T.C.
Geom.Pio d'Atri

Certificazione di conformità di copia informatica ad originale cartaceo (art. 22, comma 3, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Allegato n. 3.D

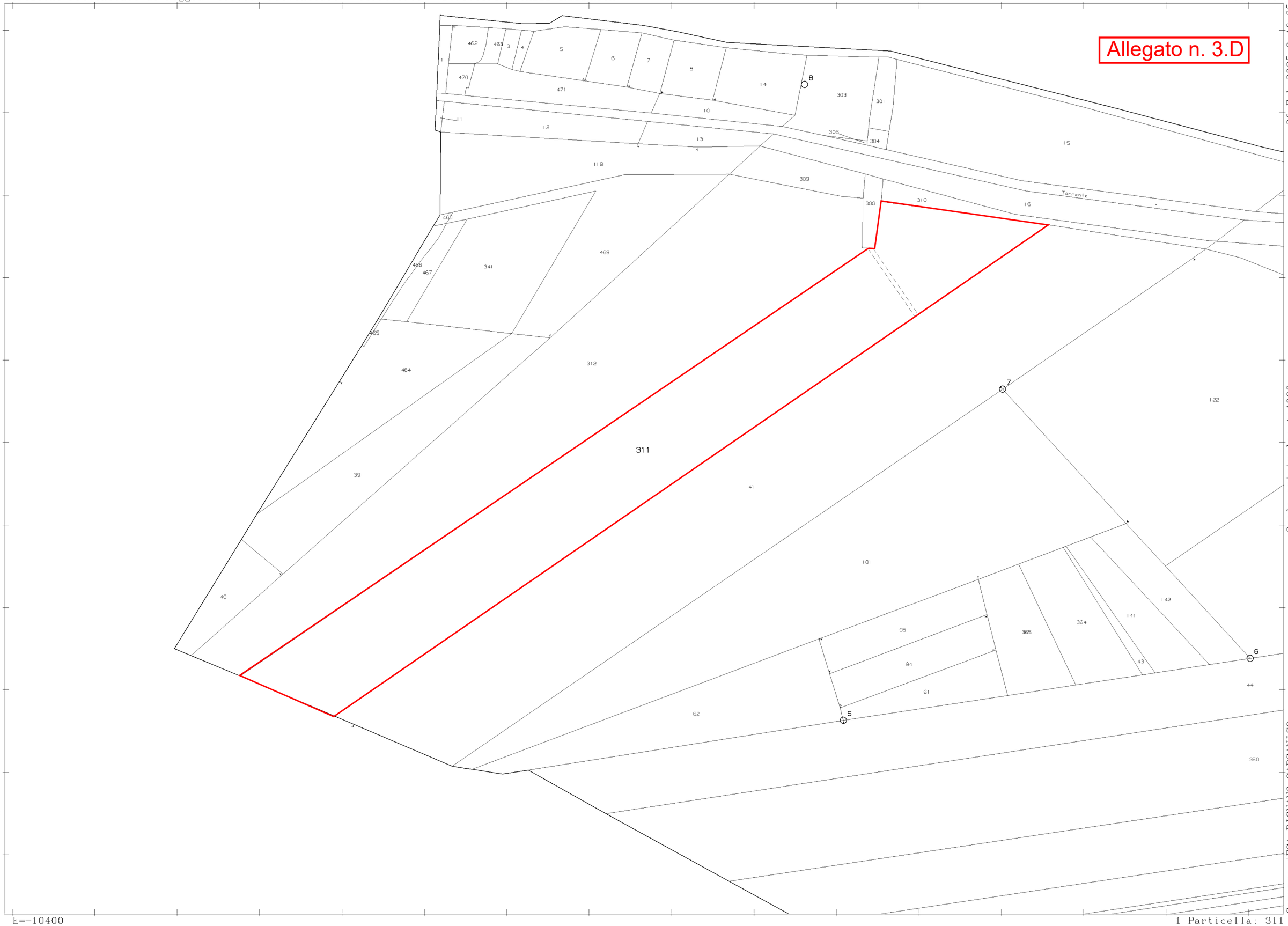

N=-8100

E=-10400

1 Particella: 311

Scala originale: 1:4000
Dimensione cornice: 1552.000 x 1104.000 m.

Comune: (FG) RIGNANO GARGANICO
Foglio: 32

Protocollo pratica T34114/2025

26-Feb-2025 8:46:35

Allegato n. 3.E

LOTTO n. 3 - Terreno agricolo in Rignano Garganico (FG) alla contrada Ischia fgl. 32 part. 311.

Dati catastali – Catasto Fabbricati del comune di Rignano Garganico al foglio **32** part. **311,** seminativo irriguo, classe U, superficie ha 10.65.74, R.D. € 770,57, R.A. € 330,25.

Confini – Il terreno confina a Nord-Ovest e Sud-Ovest con strade interpoderali, a Nord-Est con canale di irrigazione del Consorzio di Bonifica, a Sud-Est: strada interpoderale da cui riceve accesso, part. 308 e part. 41 dello stesso foglio 32, salvo altri, salvo altri.

Millesimi parti comuni – Non risultano beni di natura condominiale a servizio del terreno salvo le strade interpoderali.

Descrizione del terreno – L'appezzamento è ubicato nella zona pianeggiante Est del Tavoliere immediatamente ai piedi del promontorio del Gargano. Il fondo è perfettamente pianeggiante ed è servito da due strade interpoderali in buone condizioni di manutenzione, che permettono un facile accesso dalla strada provinciale n. 28 Pedegarganica (che dista 250 metri dal fondo) (v. foto all. n. 1-A ed estratto di mappa catastale all. n. 3-A). Il terreno è esente da pietre e lo strato di terreno vegetale ha uno spessore tale da garantire buone ottime per uso seminativo.

Stato di possesso – Il terreno è nel possesso dell'esecutato.

Formalità, vincoli ed oneri – Non risultano formalità, vincoli od oneri particolari sull'immobile. Dall'estratto di mappa catastale, risulta tuttavia rappresentata una servitù di passaggio a favore della confinante particella 41 dello stesso foglio, che parte della base del ponte del consorzio di bonifica part. 308 e raggiunge perpendicolarmente il confine con la part. 41 predetta. All'atto del sopralluogo, tale passaggio non è rilevabile.

Destinazione urbanistica del terreno – Come da certificato di destinazione urbanistica (all. n. 5), il terreno ricade in Zona Agricola Rurale E1 del piano di fabbricazione comunale vigente.

Stima – **L'importo a base d'asta dell'immobile lotto n. 3** è pari a **192.000 €**.

NTA PDF

RURALE "E": comprende tutto il territorio comunale destinato ad usi agricoli ed in essa sono consentite essenzialmente costruzioni al servizio dell'agricoltura quali case coloniche con relativi annessi e dipendenze (stalla, porcile, fienile, magazzino, deposito, rimessa macchine, forno, concimaie e simili), è consentita anche, in casi particolari, la costruzione di complessi industriali attinenti l'agricoltura quali stabilimenti enologici, oleari, conservifici ed in genere stabilimenti ed impianti per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli nonché, sempre in casi particolari, la realizzazione di attrezzature al servizio del traffico quali stazioni di servizio, motel, autostazioni e simili, l'edificazione nella zona rurale deve avvenire secondo le prescrizioni riportate nella tabella dei tipi edilizi, nel Regolamento Edilizio e le norme appresso riportate:

- destinazione d'uso rurale;
- è consentito un i.f.f. di 0,10 mc/mq di cui 0,03 mc/mq riservato alle case per abitazioni rurali;
- attrezzature mq/abit. 6,00;
- numero max dei piani 2 (due);
- altezza massima dei fabbricati pari a mt.8,00;
- distanza minima tra fabbricati pari a mt.10,00;
- distanza minima dai confini pari a mt.5,00;

le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione, sono quelle stabilite dal D.M. 01/04/1968, se trattasi di strade comunali, interpoderali o di bonifica, tale distanza non deve essere inferiore a ml.20,00, si può eccedere l'altezza massima come innanzi stabilita solo con le costruzioni speciali quali silos e simili, per la costruzione in casi particolari di complessi industriali attinenti l'agricoltura (stabilimenti enologici, conservifici e simili), l'edificazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

- distanza dal centro abitato e dalle nuove zone di espansione non meno di Km.5,000;
- l'ubicazione deve avvenire nel rispetto dei problemi attinenti il traffico viario, evitando cioè qualsiasi possibile congestionamento di distribuzione del traffico stesso;
- i.f.f. pari a 1,50 mc/mq;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- altezza max dei fabbricati mt.15,00;
- distanza minima dai confini par a mt.10,00;
- distanza minima tra edifici pari a mt.12,00;
- distanza minima dalle strade come per fabbricati rurali;
- si può eccedere l'altezza massima di ml.15,00 solo per costruzioni speciali ed indispensabili al funzionamento dell'insediamento industriale;

sempre in casi particolari, per le attrezzature al servizio del traffico le norme da rispettare sono le seguenti:

- indice max di fabbricabilità fondiaria pari a 1,00 mc/mq;
- altezza max dei fabbricati ml.13,00;
- numero max dei piani fuori terra 4 (quattro);
- volume massimo mc.4.500;
- distanza minima assoluta dai confini ml.10,00;
- distanza minima assoluta fra edifici ml.12,00;
- distanza minima dalle strade come per i fabbricati rurali.

Il suolo di pertinenza delle costruzioni dei complessi industriali attinenti l'agricoltura e delle attrezzature al servizio del traffico da realizzarsi in zona rurale, dovrà essere gravato da vincolo d'asservimento. Tale vincolo dovrà essere trascritto a cura e spese del proprietario, prima del rilascio della concessione edilizia, nel registro delle ipoteche e dovrà avere una durata di anni venti. La superficie del suolo da asservire dev'essere commisurata al valore dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Per quanto riguarda, complessi industriali e le attrezzature del traffico della zona rurale, si precisa che le concessioni edilizie sono subordinate alla preventiva approvazione dell'ubicazione scelta e del progetto da eseguire, da parte dell'Ufficio Urbanistico Regionale dell'Ente Regione.

-Le particelle 18, 109 e 311 del foglio 32 e la particella 86 del foglio 23 non sono inserite nell'elenco di cui al Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, istituito con Delibera di G.C. n. 51 del 19/06/2008, relativi aggiornamenti approvati con delibere di G.C n. 5 del 18.02.2014, n.47 del 09.06.2016 n. 76 e 77 del 10/7/2018, n. 106 del 23/11/2018, n. 66 del 13/11/2019, n. 26 del 29/04/2020 e n. 61 del 19/10/2020, n. 53 del 22/12/2021 e n. 13 del 23/02/2022 ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000;

-**La particella 77 del foglio 32 <u>è inserita</u> per circa 69 m², pari allo 0,4% dell'intera superficie,** nell'elenco di cui al Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, istituito con Delibera di G.C. n. 51 del 19/06/2008, relativi aggiornamenti approvati con delibere di G.C n. 5 del 18.02.2014, n.47 del 09.06.2016 n. 76 e 77 del 10/7/2018, n. 106 del 23/11/2018, n. 66 del 13/11/2019, n. 26 del 29/04/2020 e n. 61 del 19/10/2020, n. 53 del 22/12/2021 e n. 13 del 23/02/2022 ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000

-Le particelle richieste non risultano essere gravate da "USO CIVICO".

Si rilascia il presente certificato, in carta legale, per gli usi consentiti dalla legge.

Comune di Rignano Garganico, li 03/03/2025

Il Responsabile del procedimento

(Pio d'Atti)